



Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria

A.C. 2149

Dossier n° 106 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
11 febbraio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2149
Titolo:	Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	3
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** della proposta di legge enuncia le **finalità e i principi ispiratori della delega**. In particolare, scopo cardine del provvedimento risulta essere il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di personale (medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari), date le esigenze del SSN e la garanzia di una formazione qualitativa, in coerenza con gli investimenti di cui alla Missione 6 - Salute del PNRR. A tal fine, la normativa intende **revisionare le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria**, dando attuazione all'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia universitaria.

L'**articolo 2** della proposta di legge, composto di sei commi, reca una **delega al Governo** per l'attuazione della citata **revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale** in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

L'**articolo 3** della proposta di legge, composto da un solo comma, dispone che con i decreti legislativi attuativi della delega di cui al precedente articolo 2 si provveda, altresì, alla **revisione della [legge 2 agosto 1999, n. 264](#)**, recante la normativa attualmente vigente in materia di accessi programmati ai corsi universitari, nonché alla modifica o all'abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.

Omogeneità del testo

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 2, al comma 4, prevede che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di quarantacinque giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega). *Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.*

Il comma 5 dell'articolo 2 prevede che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, riferendosi genericamente all'insieme dei decreti legislativi, non può ritenersi idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi. *Si valuti l'opportunità di fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 2, recante la delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, al comma 2, lettera c) (in tema di individuazione delle discipline qualificanti comuni ad alcuni corsi di studio) appare prefigurare un oggetto di delega, in contrasto con il paragrafo 2, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prevede di distinguere i principi e i criteri direttivi dagli oggetti di delega. *Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.*